

**STATUTO DELLA SOCIETA' SPORTIVA
"CIRCOLO SCACCHISTICO GIAVENESE"**

Come approvato dall'Assemblea straordinaria del 24/03/2006, tenutasi in Giaveno (TO), V. M. Ausiliatrice 67

TITOLO 1° - COSTITUZIONE

Denominazione – Sede

Art. 1 – E' costituita con sede in **Via Maria Ausiliatrice 67 – Giaveno (TO)** , l'associazione sportiva dilettantistica denominata :

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI GIAVENO

L'Associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) ; si conforma alle direttive ed alle norme regolamentari CONI e FSI e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette da FSI.

L'Associazione resterà affiliata a FSI finchè la consistenza numerica dei Soci lo renderà possibile.

L'art. 3 è sostituito dal Titolo 2° - art. 2 – 3 – 4 seguenti :

TITOLO 2° - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 – L'Associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha fini di lucro.

L'Associazione si propone di offrire ai Soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive , ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa può esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 3 – Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Associazione assume i seguenti compiti :

a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione , della cultura , dello sport , dello spettacolo e della ricreazione in genere ;

b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento , all'organizzazione ed alla gestione della attività connesse alla promozione , allo svolgimento di gare , manifestazioni ed incontri di natura sportiva-ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi ;

c) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa FSI , con particolare attenzione alla realtà giovanile , anche operando nell'ambito di strutture scolastiche pubbliche o private ;

d) effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali ;

e) l'Associazione , per il raggiungimento dei suoi obbiettivi può aprire e chiudere conti bancari e postali , accedere a finanziamenti pubblici e privati , stipulare contratti , farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni , acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi , ricreativi e culturali ;

Art. 4 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Gli art. 5 – 15 sono sostituiti dai Titoli 3° - 4° - art. 5 - 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 seguenti :

TITOLO 3° - SOCI

Art. 5 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Art. 6 – Chi intende essere ammesso come Socio , deve provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo (CD) , impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota , l'ammissione all'Associazione si intende tacitamente accettata , eccetto il caso che il CD abbia comunicato all'interessato in forma scritta il diniego , debitamente motivato.

Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona , anche non passati ancora in giudicato , la radiazione da parte della FSI , l'interdizione temporanea all'iscrizione alla FSI , il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente.

Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

Art 7 – I Soci sono tenuti a versare una quota annuale , stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota è determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del CD.

Art 8 – Tutti i Soci di età maggiore di sedici anni hanno diritto di voto in assemblea , qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo art. 16.

TITOLO 4° - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art 9 – La qualifica di Socio si perde per recesso , esclusione o morte.

Art. 10 – L'esclusione viene deliberata dal CD nei confronti del Socio :

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ;
- b) che , senza giustificato motivo , si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale ;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione ;
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi , anche morali , all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione sul libro dei Soci.

Art. 11 – Le deliberazioni in materia di recesso , decadenza e esclusione devono esser comunicate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

Gli art. 4 – 16 – 17 sono sostituiti dal Titolo 5° - art. 12 – 13 – 14 seguenti :

TITOLO 5° - FONDO COMUNE E GESTIONE FINANZIARIA

Fondo comune

Art. 12 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi , da eventuali oblazioni , contributi o liberalità che pervengano all'Associazione e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni ed i materiali acquistati con gli introiti di cui sopra . Il fondo non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione , né all'atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non può mai essere fatta distribuzione tra gli Associati di utili , avanzi di gestione , fondi , immobili e materiali , riserve o capitali.

Contributi e sponsorizzazioni

Art. 13 – L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone , Enti e/o Società , come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità. L'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale utilizzato per fini statutarie.

Esercizio finanziario sociale

Art. 14 – L'esercizio finanziario sociale coincide con l'anno solare (primo gennaio – trentuno dicembre) di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico-finanziario rendendolo disponibile per il CD e per gli associati che richiedano di prenderne visione.

Gli art. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 sono sostituiti dal Titolo 6° - art. 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 seguenti :

TITOLO 6° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione

Art 15 – Costituiscono gli organi dell'associazione :

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo (CD)
- c) il Presidente

d) il Revisore dei conti

Il Presidente ed i membri del CD non possono ricoprire la medesima carica , pena la decadenza immediata , in altre società o associazioni dilettantistiche.

Assemblea degli associati

Art. 16 – L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione . Essa può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione ed anche mediante posta elettronica indirizzata ai Soci provvisti di indirizzo e-mail. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti che saranno trattati , il luogo , la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci iscritti nel libro Soci ed in regola con contributo associativo annuale. A tutti i Soci di età maggiore di sedici anni spetta un voto , indipendentemente dalla loro classifica ELO FSI o FIDE. In caso di impedimento è possibile partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio. Ogni Socio può rappresentare tramite delega non più di cinque altri Soci.

Art. 17 – L'Assemblea ordinaria :

a) approva il programma di attività annuale ed eventualmente pluriennale proposto dal Cd ;

b) approva il rendiconto economico –finanziario per l'anno trascorso e l'eventuale budget per l'anno successivo predisposti dal Tesoriere e preventivamente visionati ed approvati dal CD ;

c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del CD mediante scrutinio segreto ; ratifica inoltre la nomina del Revisore dei conti , proposto dal CD ;

d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione , riservati dalla legge e/o dal presente Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal CD ;

e) approva gli eventuali regolamenti proposti dal CD ;

L'Assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il CD lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta al Presidente per iscritto , con indicazione dell'ordine del giorno da trattare , da almeno un terzo dei Soci.

Art. 18 – L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modifiche dello Statuto sociale o per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e valida quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e valida quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 20 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea designa successivamente un segretario dell'Assemblea , scelto tra i membri del CD. Il segretario deve stendere verbale delle risultanze e decisioni prese in Assemblea.

Detto verbale , approvato e vistato dal Presidente e dai membri del CD , deve essere reso disponibile ad ogni Socio che voglia prenderne visione o averne copia.

Consiglio Direttivo (CD)

Art 21 – Il CD è formato da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti, scelti mediante scrutinio segreto tra i Soci di età maggiore di sedici anni , in regola con il contributo associativo , che abbiano presentato la candidatura. I componenti del CD restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il CD nomina al suo interno il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione. Le due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Il CD propone alla ratifica dell'Assemblea la nomina del Revisore dei conti.

Il CD è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare , oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno tre componenti. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente.

Le delibere sono decise a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il CD è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Ad esso spetta , tra l'altro : curare l'adozione delle delibere assembleari ; redigere la relazione del programma di attività da sottoporre all'Assemblea ; approvare e presentare all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e l'eventuale budget preparati dal Tesoriere ; compilare i regolamenti interni ; stipulare tutti gli atti e di contratti inerenti l'attività sociale ; deliberare circa l'ammissione , il recesso e l'esclusione dei Soci ; nominare i responsabili delle branchie di attività in cui si articola la vita dell'Associazione ; redigere annualmente l'inventario del materiale e dei beni di proprietà dell'Associazione ; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Il CD può delegare al Presidente , stabilendone le modalità di esercizio , tutte o parte delle proprie attribuzioni ad eccezione della visione ed approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Art. 22 – In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di un componente il CD provvede a sostituirlo mediante cooptazione , salvo ottenere la ratifica della nomina nel corso della prima Assemblea successiva. Se vengono meno tre componenti , quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo CD.

Presidente

Art. 23 – Il Presidente viene eletto mediante scrutinio segreto dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni che abbiano presentato la propria candidatura.

Il Presidente detiene la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza , salvo successiva ratifica del CD.

In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal membro più anziano del CD.

Il Presidente resta in carica due anni e può essere rieletto.

Revisore dei conti

Art 24 – La nomina del revisore dei conti viene ratificata dall'assemblea , su proposta del CD.

La persona preposta deve essere maggiorenne e munita di comprovate qualifiche e competenza nel settore amministrativo. Non è necessario che il Revisore dei conti sia Socio dell'Associazione.

Il Revisore dei conti verifica il rendiconto economico-finanziario annuale predisposto dal Tesoriere e ne approva la congruità. Può chiedere ed effettuare approfondimenti su movimenti finanziari di spesa o di entrata che non risultino sufficientemente chiari e/o documentati. In caso di riscontro di irregolarità riferisce direttamente al Presidente per gli opportuni provvedimenti.

Il Revisore dei conti resta in carica due anni e può essere riconfermato.

Gli art. 18 – 19 – 20 sono sostituiti dal Titolo 7° - art. 25 – 26 seguenti :

TITOLO 7° - NORME FINALI

Scioglimento

Art. 25 – In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori che hanno il compito di procedere alla liquidazione dell'attivo e del passivo in essere.

L'eventuale attivo risultante deve essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi , su indicazione di FSI.

In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio risultante ai Soci.

Norme fiscali

Art 26 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono , per quanto applicabili , le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Il Segretario De Bon Eugenio

Il Presidente Massaro Fernando